

LETTERA CIRCOLARE



**Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Partenza - Roma, 09/05/2006  
Prot. 25 / 1 / 0003957

Alle DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI  
DEL LAVORO  
LORO SEDI

e, p.c.

PROVINCE AUTONOME DI  
TRENTO E BOLZANO

ISPETTORATO REGIONALE DEL  
LAVORO  
PALERMO

ISPETTORATO REGIONALE DEL  
LAVORO  
CATANIA

**Oggetto:** Inapplicabilità dell'art. 2, Legge 241/90 al procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative ex lege n. 689/81.  
Corte di Cassazione, Sez. Unite, 27/04/2006 n. 9591

Si trasmette in allegato la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione indicata in oggetto, con la quale è stato consolidato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario dalla stessa Corte relativo all'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (termine per l'adozione del provvedimento amministrativo) al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza sociale disciplinato in base alla legge n. 689/1981.

In particolare, la Corte, ribadendo la "...inconciliabilità della norma di cui si tratta con la disciplina delle sanzioni amministrative contenuta nella L. 24 novembre 1981, n. 689...", ha sancito il principio di diritto secondo il quale: "**il termine stabilito dall'art. 2 della legge 241/90 non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative**".

Sarà cura di codesti uffici tener conto di tale orientamento nella predisposizione degli atti difensivi relativi ai giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni emanate dalle Direzioni Provinciali del lavoro ai sensi della legge n.689/81.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Mario Notaro)

FP  
AA/CP